

COMUNE DI ANDRANO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE **Per la disciplina dei servizi di smaltimento** **dei rifiuti solidi urbani interni**

TITOLO I - NORME GENERALI

1. Oggetto del regolamento - Principi generali
2. Assunzione del servizio in economia
3. Tutela igienico-sanitaria del servizio – Rinvio

TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

4. Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
5. Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi
6. Modalità della raccolta dei rifiuti urbani
7. Divieto di accesso nella proprietà privata
8. Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia
9. Distanze e capacità dei contenitori
10. Servizio di raccolta non in regime di privativa
11. Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

12. Istituzione e scopo del servizio
13. Definizioni
14. Rifiuti urbani pericolosi
15. Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi
16. Frazione umida e frazione secca di rifiuti solidi urbani
17. Rifiuti ingombranti
18. Raccolta di vetro, plastica e metallo
19. Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani
20. Localizzazione e tipologia dei contenitori
21. Modalità di conferimento da parte degli utenti
22. Frequenza della raccolta

23. Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori .
24. Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari
25. Informazione agli utenti
26. Rapporto con i consorzi nazionali obbligatori
27. Associazioni di volontariato

TITOLO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

28. Presupposto della tassa
29. Case coloniche
30. Locali ed aree non assoggettabili a tassa
31. Esclusione dalla superficie tassabile
32. Destinazione promiscua
33. Esecuzione della tassa
34. Soggetti passivi - Solidarietà
35. Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali
36. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
37. Tariffe per le aree scoperte.
38. Tariffe per particolari condizioni d'uso
39. Classificazione delle superfici tassabili
40. Agevolazioni - Riduzioni
41. Esenzioni
42. Tariffe
43. Tassa giornaliera di smaltimento
44. Servizio stagionale
45. interruzione temporanea del servizio
46. Denunce
47. Lotta all'evasione
48. Accertamento
49. Riscossione
50. Controllo dei dati
51. Accesso agli immobili
52. Accertamento per presunzione semplice
53. Funzionario responsabile
54. Rimborsi

TITOLO V -. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

55. Rifiuti speciali assimilati

- 56. Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati
- 57. Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo
- 58. Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione
- 59. Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
- 60. Veicoli a motore, rimorchi e simili

TITOLO VI - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

- 61. Rifiuti tossici e nocivi
- 62. Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

TITOLO VII - CONTENZIOSO - SANZIONI

- 63. Contenzioso
- 64. Sanzioni

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 65. Norme abrogate
- 66. Pubblicità del regolamento e degli atti
- 67. Entrata in vigore del regolamento
- 68. Casi non previsti dal presente regolamento
- 69. Variazioni del regolamento

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

- a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;

così come previsto:

- a) dall'art. 8,2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dall'art. 9-*quater* del DL. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
- c) dal D.M. 25 Settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 Giugno 1991);
- d) dal capo III del decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507;
- e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti

Art. 2 ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli art. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/ 1982 che in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitario in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lett. a), del D.P.R. n. 915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.

2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 4 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assolvere in tutto il suo territorio

2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrali, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere

2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, comma tre del D.P.R. n. 915/1982:

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONI
	TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANDRANO, MARINA DI ANDRANO
	FRAZIONE DI CASTIGLIONE

3. Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro, senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5- ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI. (Art. 59, c. 2, deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti oltre le zone perimetrate come al precedente art. 4.

Art. 6 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.

2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi la raccolta:

a) potrà essere programmata per zona in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 1;

b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 2.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

Art. 7 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA.

1. È fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 8 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;

b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

Art. 9 - DISTANZE E CAPACITÀ DEI CONTENITORI. (Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml 300 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt.....persona/giorno.

2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

Art. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA. (Art 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

- a) 20 % della tariffa per distanze superiori a ml 300
- b) 30 % della tariffa per distanze superiori a ml 400
- c) 40 % della tariffa per distanze superiori a ml 500

dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Art. 11 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO. (Art 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio.

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 12 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.

1. Ai sensi dell'art. 9-*quater* del DL. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. La raccolta è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 13 DEFINIZIONI.

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:

per *raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;

per *rifiuti urbani pericolosi*: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14.

per *frazione umida*: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

per *frazione Secca*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;

per *rifiuti ingombranti*: quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

per *frazioni recuperabili*: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;

per *recupero*: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

Art. 14 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,

sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

— batterie e pile;

— prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e/o «F»;

— prodotti farmaceutici.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti verrà istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.

Art. 15 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:

a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che ne saranno dislocati come dal prospetto che segue:

RIFIUTI PERICOLOSI	UBICAZIONE DEI CONTENITORI
Batterie e Pile	ATTUALMENTE NON IN FUNZIONE
Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo «T» e/o «F»	ATTUALMENTE NON IN FUNZIONE
Prodotti farmaceutici	ATTUALMENTE NON IN FUNZIONE

b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett. a) sarà affidato con apposita convenzione a: DITTA SPECIALIZZATA

2. È fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.

3. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti su indicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

Art. 16 - FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.

2. Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.

3. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

Art. 17 - RIFIUTI INGOMBRANTI.

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica. .

2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

Art. 18 - RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO.

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della giunta comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

Art. 19 - RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

.Art. 20 - LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI.

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue:

TIPO DI RIFIUTI	CONTENITORI	
	LOCAZIONE	TIPOLOGIA
FRAZIONE SECCA R.S.U.	INTERO TERRITORIO COMUNALE	CASSONETTI
FRAZIONE UMIDA R.S.U.	INTERO TERRITORIO COMUNALE	CASSONETTI
VETRO	INTERO TERRITORIO COMUNALE	CAMPANE E CASSONETTI
PLASTICA	ATTUALMENTE NON IN FUNZIONE	CAMPANE E CASSONETTI
METALLI	ATTUALMENTE NON IN FUNZIONE	TRESPOLI E CENTRI DI RACCOLTA
CARTA E CARTONE	ATTUALMENTE NON IN FUNZIONE	CASSONETTI

Art. 21 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 20, negli appositi relativi contenitori punti di raccolta predisposti dal comune.

2. Il Comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove separare gli avanzi alimentari dal resto della spazzatura.

Art. 22 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA.

1. In armonia con quanto disposto dal precedente articolo 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

Art. 23 - FREQUENZA E MODALITÀ DI LAVAGGIO E DISU DEI CONTENITORI

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n in data 01.08.1983

Art. 24 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPOLOGIE PARTICOLARI.

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la giunta comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

Art. 25 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI.

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

Art. 26 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-*quater*, comma 4, della legge citata.

2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 27 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. La giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 28 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA. *(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Art. 29 - CASE COLONICHE. *(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 9.

Art. 30 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA. *(Art. 62, Comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 31 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE. (Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 32 - DESTINAZIONE PROMISCUA. (Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 33 - ESCLUSIONE DALLA TASSA. (Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 34 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ. (Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 29, 30 e 32 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 35 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETÀ - CENTRI COMMERCIALI. (Art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. (5/17/7993, n. 507)

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 28, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 46, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 36 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE. (Art. 64, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 35, comma 2.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 37 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE. (Art 66, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 38 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO. (Art 66, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	MASSIMA RIDUCIBILITA' PREVISTA DAL DECRETO
1	Abitazione con unico occupante	33	1/3
2	Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune.	33	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	33	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	33	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	10	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D,Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 39 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

I	Locali adibiti ad uso abitazione.
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili
III	Stabilimenti ed edifici industriali
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili
V	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 D.M. 25 maggio 1989, e simili
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie avendo fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private
VIII	Aree adibite a: distributori di carburante; stabilimenti balneari.
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

Art. 40 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI. (Art. 67, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Art. 41 - ESENZIONI.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

ND	DESCRIZIONE
1)	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il comune
2)	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 46 con annotata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art. 42 - TARIFFE. (Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminatori in base alla loro classificazione economica;

a) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 43 - TASSA GIORNALIERA D SMALTLMENTO. (Art. 77, dei D.Lgs. 15 novembre 1993, a 507)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 44 - SERVIZIO STAGIONALE. (ArI. 59, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

Art. 45 – INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO. (ArI. 59, comma 6, del D.L. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

Art. 46 - DENUNCE. (Ari. 70, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria od i variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne

hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 47 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita «cartella del contribuente»;

2) La «cartella del contribuente» di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le «cartelle» per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3) Dovrà essere impiantato uno «schedario del contribuente» le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO

1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 48 - ACCERTAMENTO. (Art. 71, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e loro destinazioni dei periodi e degli imponibili o maggiori

imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 49 - RISCOSSIONE. (Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Comune, in aggiunta alla riscossione effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. nr. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. nr.507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro **l'anno successivo** a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.
3. Gli importi sono riscossi – a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenze determinate in fase di approvazione dell'elenco di cui al comma precedente – secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con versamento diretto presso la tesoreria predetta, tramite il sistema bancario nonché attraverso il sistema “bancomat” o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.
4. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.
5. Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. nr. 639/14.04.1910, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
6. La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. nr. 639/14.04.1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. nr. 602/29. 12.1973, modificato con D.P.R. nr. 43/28.0 1.1988.
7. Il visto di esecutorietà sui ruoli coattivi è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507.

Art. 72 Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1 è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la trazione non è superiore a Cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano per quanto attiene al tributo parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43

6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni

Art. 50- CONTROLLO DEI DATI. *Art 73, comma 1, d D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1, Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittima mente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 51 ACCESSO AGLI IMMOBILI. *(Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 52. ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE. (Art. 73, comma 3, del Q.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Note all'art. 52

L'art. 2729 del codice civile stabilisce:

Art. 2729 • Presunzioni semplici.

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Art. 53 - FUNZIONARIO RESPONSABILE. (Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 54 - RIMBORSI. (Art. 75, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Note all'art. 54

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 75 - Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare a pena di decadenza entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

TITOLO V

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 55 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI. (*Art 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146*)

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 d decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

Note all'art. 55

COMITATO INTERMINISTERIALE di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (*Deliberazione 27 luglio 1984 G.U. 13 settembre 1984, n. 253, S.O.*)

omissis

1.1.1 - I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 91/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, (discariche di prima categoria) se rispettano le seguenti condizioni:

a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili:
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero:
- paglia e prodotti di paglia:
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti:
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco o di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole o lastre fotografiche o radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe fiori piante verdure ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pule, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi

Art.56 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI. *(Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)*

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce tali servizi salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Ai sensi dell'art. 10-*bis* del DL. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.

5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1 commi 2-*quinquies* e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Note all'art. 56

D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Art. 1 - omissis -

2-ter. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge sono considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani

2-*quater*. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento.

Ministero dell'Ambiente - Decreto 25 maggio 1989 (G.U. 14 giugno 1989, n. 137):

Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Allegato 1

Elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani.

1. Rifiuti provenienti dalle cucine, strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti..

2 Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione.

5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Art. 57. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI – CORRISPETTIVO.

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i «rifiuti urbani» per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

2 Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia

Art. 58. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI. CONVENZIONE

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della de liberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

Art. 59 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

Art. 60 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 50 comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Art. 61- RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 62 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE.

1. È fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 46. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VII

CONTENZIOSO – SANZIONI

Art. 63 - CONTENZIOSO.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»

Art. 64 - SANZIONI

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;

d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993.

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione de D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000

Nota dell'art. 64

Descrizione della violazione e norme di riferimento	Sanzione	Oblazione	Autorità competente	Norme applicate
Gettito dei rifiuti e temporaneo deposito di essi nei terreni privati	Da L. 10.000 A L. 400.000	L. 20.000	provincia	Legge 20 marzo 1941, n. 366 – art. 17 e 46
Abbandono scarico o deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico a) rifiuti urbani..... b) rifiuti speciali..... c) rifiuti tossici nocivi...	L. 20.000 – 1.000.000 L. 100.000 – 2.000.000 Arresto fino a sei mesi o ammenda da L. 200.000 a 5.000.000	L. 40.000 L. 2000.000 non ammessa	Provincia Provincia Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 – art. 9 e 24
Scarico di rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche e private. a) rifiuti urbani..... b) rifiuti speciali..... c) rifiuti tossici e nocivi.....	L. 20.000 – 1.000.000 L. 100.000 – 2.000.000 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da L. 200.000 a 5.000.000	L. 40.000 L. 200.000 Non ammessa	Provincia Provincia Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982. n. 915 – art. 9 e 24
Effettuazione di fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza le autorizzazioni previste	Arresto da 6 mesi fino a 1 anno ed ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000	Non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982. n. 915 – art. 16 e 26
Mancata ottemperanza dell'obbligo di fornire informazioni richieste dall'autorità competente	Da L. 50.000 a L. 500.000	L. 100.000	Provincia	D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 – art. 28

a) Smaltimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi da parte di titolari, di enti e imprese senza l'autorizzazione b) installazione o gestione impianto di innocuazione e di eliminazione di rifiuti speciali da parte di enti e imprese senza l'autorizzazione	Arresto da 3 mesi fino a 1 anno ed ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000	Non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982. n. 915 – art. 25
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali da parte di chiunque	Arresto fino a 6 mesi ed ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000	Non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982. n. 915 – art. 25
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali da parte di impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio	Arresto fino a 1 mese ed ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	Non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982. n. 915 – art. 25
Immissioni di oli usati nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere, nelle canalizzazioni, nel suolo e nel sottosuolo	Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 5.000.000	Non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982. n. 915 – art. 25
Mancato conferimento degli oli usati al Consorzio Obbligatorio tramite le ditte da esso autorizzate	Da L. 1.000.000 a L. 5.000.000	L. 1.666.667	Provincia	D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 – art. 4 e 10
Mancata tenuta da parte dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 691, del registro di carico e scarico degli oli usati	Da L. 1.000.000 a L. 5.000.000	L. 1.666.667	Provincia	D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 – art. 8 e 10

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65- NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 66 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 67 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 68 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE-REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti; c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art. 69 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.